

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“ARTEMIDE DANZA EGIZIANA”

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, al D.Lgs 460/97 e alla Legge n. 383/2000 e s.m.i., compreso quanto disposto dal testo definitivamente approvato con Legge n. 128/2004 dell'art. 90 Legge n. 289/2002, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss., un'associazione sportiva dilettantistica denominata **“Associazione sportiva dilettantistica ARTEMIDE DANZA EGIZIANA,**

in sigla : **“ARTEMIDE DANZA EGIZIANA A.S.D.”**

La denominazione sociale, potrà essere successivamente integrata con altre espressioni, se richiesto dalle Autorità competenti, con delibera del Consiglio Direttivo.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D.

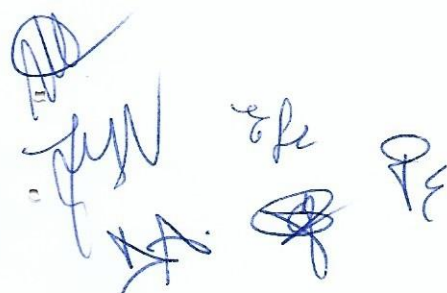
L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il **31 gennaio dell'anno successivo**, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Via Matteotti, 1/B – 10092 Beinasco (TO).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno della stessa Provincia. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli



Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione non persegue finalità di lucro, è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Si configura quale unione spontanea di individui che si propongono di praticare, sviluppare e promuovere la pratica sportiva dilettantistica nella sua accezione più ampia, favorendone la diffusione, sia a livello agonistico che amatoriale, con ogni iniziativa ed intervento tecnico e didattico utile allo scopo.

L'Associazione attribuisce allo Sport un valore sociale fondamentale, considerandolo uno strumento di educazione, di cultura e di formazione che contribuisce alla crescita e allo sviluppo psicofisico, relazionale, emotivo e morale delle persone. Inoltre, un veicolo di socialità, di inclusione, di aggregazione, di condivisione e di confronto per favorire, nel tempo libero, gli scambi interpersonali e i momenti ricreativi.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina degli sport legati al mondo della danza, del fitness e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, ha come scopo primario quello di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, di attività sportive, agonistiche e non agonistiche, connesse alle discipline delle DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap



Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie e della GINNASTICA
Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness.

L'Associazione si riserva inoltre la possibilità di svolgere qualsiasi attività ritenuta utile al raggiungimento del benessere della persona.

L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o di proprietà), anche organizzando direttamente o partecipando a manifestazioni sportive dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale, didattica e ricreativa nel rispetto delle vigenti disposizioni federali del Sistema Sportivo Italiano, persegue finalità didattiche e promozionali dello "Sport di Cittadinanza" inteso come moderna proposta di aggregazione e socialità. In questo ambito l'Associazione si ripromette di promuovere anche le attività riconducibili allo "sport per tutti" prevedendo l'inserimento di persone con disabilità.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- ✓ attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- ✓ attività ricreativa o sportiva in favore dei non soci;
- ✓ attività presso Enti Pubblici quali: Scuole, Comuni, Regioni, ecc.;
- ✓ attività artistica di canto, teatro e musica;
- ✓ creazione e produzione di spettacoli;
- ✓ istituire corsi di preparazione a tutti i livelli delle discipline sportive praticate dalla Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per allenatori e tecnici;
- ✓ la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- ✓ la vendita di articoli sportivi;



- ✓ la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- ✓ l'affitto di sale per lo svolgimento di attività, sportiva e culturale;
- ✓ la vendita di merchandising.
- ✓ possibilità di ricevere sponsorizzazioni o pubblicità da Ditte, Società, Professionisti.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti preventivamente fissati dall'Assemblea dei Soci. Si può inoltre avvalersi di collaborazioni sportive, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.

Art. 4 – FUNZIONAMENTO E AFFILIAZIONI

L'Associazione è caratterizzata **dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendiconto economico – finanziario, da approvarsi da parte dell'Assemblea Annuale dei Soci.**

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto alla tipologia e professionalità dell'impiego richiesto); nel caso di complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile



assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'Associazione, in applicazione dell'art. 7 del D.L. 28/05/2004 n. 136, esplicitamente accetta ed applica Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del CONI di Sport e Salute S.p.a. e delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva, a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali, evidenziati dal presente Statuto.

L'Associazione si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nonché a collaborare nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti, adeguandosi ed accettando la regolamentazione in materia disposta dalle Federazioni e degli Enti a cui è affiliata, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali, mantenendo la sua conformazione alle norme e alle direttive emanate dal CONI e da Sport e Salute S.p.a.

Si impegna altresì a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 5 – SOCI

L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che, in quanto persone fisiche, ne fanno richiesta, partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento e **costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.** Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età **(nel caso di soci minori il diritto è in capo all'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione)** e siano in possesso dei prescritti requisiti, esercitano il diritto di voto e possono concorrere alle cariche sociali.



I Soci, riuniti in Assemblea, eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale **con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.**

I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:

SOCI ORDINARI - Sono i Soci che costituiscono l'Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

SOCI JUNIORES - Sono i Soci che, al primo gennaio dell'anno in corso, non hanno compiuto i 18 anni. Acquisiscono il diritto di voto alla prima Assemblea utile che si svolga dopo il raggiungimento della maggiore età.

SOCI ONORARI - L'Assemblea dei Soci può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone particolarmente benemerite nei confronti della cultura e dello sport, nonché ad insigni personalità che, per posizione sociale o culturale, possano onorare ed elevare con la loro presenza il prestigio dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo potrà prevedere ulteriori categorie tecniche di Soci per ragioni amministrative, ma tutti avranno titolo a partecipare comunque alla vita associativa con diritto di voto attivo e passivo.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. **La Quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile; non è in nessun caso rimborsabile.**

Art. 6 - PARTECIPANTI

Sono i soggetti di cui all'Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati



ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 7 – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione;
- da sovvenzioni, oblazioni, lasciti ed eredità da parte dei Soci o di privati cittadini;
- da contributi di Enti pubblici o privati, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed organismi privati e pubblici d'ambito locale, nazionale, europeo ed internazionale;
- da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- dalla donazione di beni materiali e dalle concessioni di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, Enti pubblici e privati;
- dai premi, trofei e proventi delle attività sportive, culturali, didattiche e ricreative svolte;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, quest'ultime considerate ai sensi del disposto L. 398/91 e s.m.i.

Art. 8 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle



finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art. 9 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- b) sottoscrivere l'accettazione delle norme del presente Statuto;
- c) versare la quota associativa.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, si considera automaticamente ratificata, salvo diniego da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di Socio, Iscritto, Associato o Partecipante dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi erogati dall'Associazione.

I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione osservando le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale o Sportiva ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Art. 11 – DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua



condotta, costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, del Sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di **cinque giorni** dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti. La delibera di radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo è insindacabile ed inappellabile.

Art. 12 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia dal **1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.**

Art. 13 – ORGANI

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 14 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, **di massima entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.** Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può venire convocata nel maggior termine di **sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.** Essa regola la vita associativa ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 15 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni Socio,



maggiorenne, ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato, il quale peraltro **non potrà essere portatore di più di due deleghe.**

Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art. 16 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi d'attività, delegando e motivando il Consiglio Direttivo.

In particolare, l'Assemblea dei Soci:

- a) delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull'indirizzo generale dell'Associazione e la gestione annuale dell'attività che dovrà essere svolta dal Consiglio Direttivo;
- b) approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
- c) approva gli eventuali regolamenti;
- d) nomina per elezione i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) elegge il Presidente;
- f) delibera in ordine all'integrazione degli Organi Sociali elettivi, ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità;
- g) delibera, in via straordinaria, sulle modifiche del presente Statuto;
- h) delibera, in via straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio sociale.

Art. 17 – CONVOCAZIONE



L'Assemblea, oltre che dal Presidente – *motu proprio* – e dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, potrà essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci, presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata:

- **mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione":**
 - **mediante l'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato;**
 - **mediante qualsiasi mezzo di contatto con il socio;**
- con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.**

Il rendiconto dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione **nei quindici giorni** che precedono l'Assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il rendiconto deve riassumere in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Articolo 17 bis – AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;



- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, da



una delle persone legittimamente intervenute nell'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina inoltre **un Segretario che si occuperà di redigere il verbale.**

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e **dal Segretario dell'Assemblea.** Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 19 – MODIFICHE DI STATUTO

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno.

In tal caso occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

Art. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto **da tre a sette membri**, secondo le deliberazioni assembleari; nel proprio seno elegge il Vice Presidente e le eventuali altre cariche sociali ritenute necessarie.

Il Consiglio Direttivo dura in carica **per un quadriennio olimpico**, si riunisce periodicamente **almeno quattro volte all'anno** e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, **non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI, di Sport e Salute S.p.a. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso**



aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti; i nuovi Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualunque altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- a) nomina al suo interno il Vice Presidente;
- b) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) delibera sull'eventuale diniego delle domande di ammissione dei nuovi Soci;
- e) predispone il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- f) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;
- g) designa i collaboratori preposti alle varie attività;
- h) convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;
- i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.
- j) delibera sulle modifiche dello Statuto, qualora tali variazioni siano imposte da leggi



dello Stato ed in generale dalle Istituzioni esponentziali di riferimento;

k) predispone i regolamenti interni.

Art. 22 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, eseguendone le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Il Presidente può deliberare in via di urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva che, fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Art. 23 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con specifica delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 24 – LAVORATORI E VOLONTARI

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-

ione
ste di Gine
11 10 12

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

Art. 25 – SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica, disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede



legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 – TRASFORMAZIONE

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione della Associazione in Società Sportiva Dilettantistica di Capitali senza fini di lucro, ai sensi delle Leggi 23/03/1981 n. 91 e art.90 L. 289/2002 per gli effetti di cui alla Legge 18/02/1983 n. 50.

L'Assemblea ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

L'Assemblea ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

L'Assemblea ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare sulla possibilità di richiedere per l'Associazione la personalità giuridica.

Art. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i Soci medesimi saranno sottoposte al giudizio esclusivo di un Collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dalla Federazione o dall'Ente di Promozione Sociale o Sportiva a cui l'Associazione è affiliata ed in ogni caso secondo le indicazioni stabilite dal CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Sport e Salute S.p.a.

Art. 28 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Associazione con



finalità analoga e comunque sportiva, salvo ogni diversa destinazione imposta dalla legge o indicata dal CONI, da Sport e Salute S.p.a. o dalla Federazione di riferimento, ai sensi dell'art.90 della Legge 27.12.2002 n.289.

Art. 29 – NORME DI OSSERVANZA E COMPETENZA FEDERALE

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, di Sport e Salute S.p.a., del C.I.P., **nonché agli statuti e regolamenti della Federazione e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni**, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti **del Coni, di Sport e Salute S.p.a.**, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni, di Sport e Salute S.p.a., e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Art. 30 – NORMA FINALE DI RINVIO

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 90 comma 6 della Legge 289/02 e art.27 bis, allegato D, DPR 642/72 per effetto dell'art.1 comma 646 legge 30/12/2018 n.145.

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'Art. 12, comma 2-bis, del Decreto n. 36/21



che cita: "Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto."

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sociale o Sportiva a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Ezio Polini

Francesca Usentin

7 lire fesi

Cristina Mancini

Patrice Jura

Luigi Alde

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CIR. 3		Reg. _____
REGISTRATO IL 15 DIC. 2023		T. _____
AL N. 581	3	Co. _____
I TRIBUTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI VERSATI CON Mod. F23 ALL. 1		TOTALE _____



(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico CASTROGIACOMO